

1985

PRO-MEMORIA PER GLI ASSEGNATARI ALLOGGI "CASE PROFUGHI" IN BRINDISI
VIA APPIA

I canoni di locazione comprendono:

- a) la quota di ammortamento in ragione del 2% del costo di costruzione;
- b) la quota per spese di manutenzione ordinaria, straordinaria ed amministrazione, in ragione dell'1,50% del costo di costruzione;
- c) il canone di consumo acqua, esclusa l'eventuale eccedenza, in £ 450 mensili;
- d) il contributo nelle spese per illuminazione scale e locali comuni in ragione di £.50 mensili;
- e) l'Imposta I.G.E. 3% sull'ammontare di cui alle lettere a) e b).

Le quote di ammortamento ed i canoni di consumo acqua sono provvisori e quindi suscettibili di aumenti o diminuzioni.

I canoni mensili da versare ammontano pertanto:

ALLOGGI DA VANI...4....

- quota di ammortamento	£... 4600 ...
- quota di manutenz.ordinar.straord.ed amministraz.	£... 450 ...
- canone consumo acqua normale	£... 50 ...
- contributo spese illuminazione scale	£... 140 ...
- I.G.E. 3%	£... 140 ...
TOTALE	£... 5240 ...

Inoltre per il primo mese ed una volta tanto occorre aggiungere:

- Deposito spese contrattuali	£... 1000 ...
- Deposito cauzionale pari ad una mensilità di canone	£... 5240 ...
TOTALE GENERALE	£... 11480 ...

I fitti decorrono dal 10 novembre 1955.

Gli ammontari per canoni vanno versati unicamente a mezzo c/c postale N.13/658, intestato all'I.A.C.P. Brindisi, entro il 10 di ogni mese.

12-xi-55



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)000-----

Prot.n. 523

Brindisi, li 22 AGO. 1956

Al Sig. Martinelli Giovanni
lotto A scala B int. 2
Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Al sensi dell'Art. 74 Legge del Registro In esenzione di tasse e bollo (art. unico della legge 24-11-1961, n. 1263)

MODULARIO
N. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 17, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. MARTINELLI GIOVANNI

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19⁶²
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del A lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI-"Case per Profu-
ghi."

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2076- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
Registro 30 dicembre 1923, n. 3469

A BRINDISI

add. 27

agosto 1962

L. DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 18 AGO. 1962/19 al N. 1197

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

Bollo a ...

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli approvati dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche solo dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, rinnovazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere firmate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni verbali, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardata registrazione di locazioni verbali sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, quando il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3369, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata non autenticata, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprendenti colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinati canoni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabe o analfabete, o da persone che non sanno scrivere, saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultime capoversi, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) COM.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

PRESIDENTE dell'I.A.C.P.

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

SIG. MARTINELLI GIOVANNI

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8- 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/B- del A Lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI "Case per
profughi"

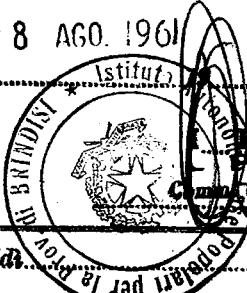
Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 4.600 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.

28 AGO. 1961



DENUNZIANTE (7) E
PRESIDENTE
COM.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2239

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

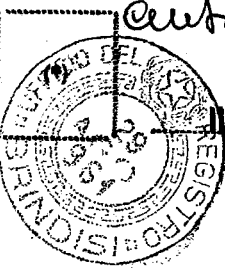
(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte da parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di affitto, subaffitto, cessione o rinnovazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fissato.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni immobiliari, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardo sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2; quale pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di pagamento. Le soprattasse per ritardo sono ridotte al decimo col minimo di L. 2.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estretto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine /
strarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 192
cata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 a

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinazioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone attenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. MARTINELLI Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del A lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Case per Profughi

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 4.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE Com.te Ubaldo G. Vallarino

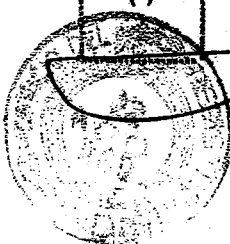
Registrata la presente denuncia, addì 10/8/1960 al N. 468

vol. foglio registro Atti Privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario,

(*)

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risaffitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui ha avuto luogo o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si paghi prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o da persone non capaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.